Parere del Revisore Unico

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.07.2024 avente ad oggetto:

Abrogazione e approvazione del regolamento comunale delle Entrate e della Riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del Contribuente

IL REVISORE UNICO

Rag. Antonio Rossi

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 15 DEL 24.07.2024

COMUNE DI LUOGOSANTO

PROVINCIA DI SASSARI

Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Luogosanto, avente come oggetto "Abrogazione e approvazione del regolamento comunale delle Entrate e della Riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del Contribuente".

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Luogosanto, n. 11 del 23.07.2024, ricevuta in data 23.07.2024 avente come oggetto: "**Abrogazione e approvazione del regolamento comunale delle Entrate e della Riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del Contribuente".**

Preso atto che, in relazione a detta proposta, allo stesso compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239, co. 1 lettera b, p.7 D.Lgs. n. 267/2000, sulle proposte riguardanti i regolamenti e l'applicazione dei tributi locali;

Visto il D.Lgs. 219/2023 rubricato "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente".

Ricorda che:

- il predetto decreto ha adottato disposizioni in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le quali costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario e che dette disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

- gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge 212/2000 – Statuto del Contribuente - nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa.

- le amministrazioni statali devono osservare le disposizioni della legge 212/2000 concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

- le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che devono provvedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie.

- gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Visto ed esaminato il Regolamento generale delle Entrate e della Riscossione allegato alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per tutto quanto non espressamente disciplinato in tale Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni della Legge 212/2000;

Visto, altresì:

- il DM 24 aprile 2024 concernente l'individuazione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

Considerato che il predetto Decreto, in premessa, richiama l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello statuto "*valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie*", e che le "*... gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela*".

Visto l'art. 7 commi da 1 a 3 del DL 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 in base ai quali "*1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. 2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. 3. Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo*".

Visto l'art. 7 bis del DL 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 rubricato "*Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo*" il quale dispone che "*1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. 2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore*".

Preso atto che con la presente proposta l'Ente intende recepire le nuove disposizioni dello Statuto del Contribuente, nel Regolamento comunale delle Entrate e della Riscossione, provvedendo all'abrogazione del vigente regolamento delle Entrate e Riscossione e così provvedere all'approvazione di un regolamento aggiornato ai principi e alle disposizioni in parola:

Vista la legge 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all'art. 1, dai commi 784 a 815, che ha introdotto la riforma della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali;

Considerato, inoltre, che:

- a seguito delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 (con particolare riferimento all'art. 7 comma 2 gg-ter e quater), così come modificato dal D.L. 201 del 6/2/2011 (art. 14 bis), convertito con L. 22/12/2011, n. 214 i comuni potevano effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare e che, in aggiunta alla possibilità di riscuotere tramite iscrizione a ruolo, è intenzione di questo Ente gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché tramite l'accertamento esecutivo di cui alla L. 160/2019 commi 792 e ss., secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973.

- la gestione diretta con l'accertamento esecutivo e l'ingiunzione fiscale appaiono, le forme più efficaci per la riscossione coattiva, essendo applicabili i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, che consistono essenzialmente nell'applicazione del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi in forma diretta ai sensi dell'art. 72 bis, una procedura peculiare per l'espropriazione immobiliare e garantendo il pieno controllo dello svolgimento delle attività e che, in base al disposto delle citate norme del D.L.70/2011 e della Legge 160/2019, la riscossione coattiva può essere gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale o l'accertamento esecutivo) fino alla stessa esecuzione forzata per il recupero del proprio credito.

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 in cui sono recate le "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", ed in particolare l'articolo 10-ter rubricato "*Principio di proporzionalità nel procedimento tributario*" i quale, al comma 3 dispone che "*Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie*".

Visto l'articolo 50 della L. 449/1997 che consente ai comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, di prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Rilevato che l'articolo 3, comma 133 lett. l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle sanzioni, consente di prevedere circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, nonché di sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

Visto l'articolo 16 del D.Lgs. 473/1997 in base al quale alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

Ritenuto opportuno procedere quindi ad una regolamentazione dei criteri di applicazione delle sanzioniche tenga conto degli adempimenti tardivi dei contribuenti, introducendo un regime sanzionatorio premiante rispetto alle sanzioni previste dalla legge per gli inadempimenti riferiti a ciascun tributo.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che, inoltre:

- le norme introdotte con il nuovo regolamento recepiscono la disciplina recata dal D.Lgs.219/2023, e che le stesse non intervengono sui tributi ma sulle procedure di accertamento e di autotutela degli stessi;

- il novellato articolo 1 della L. 212/2000, così come modificata dal D.Lgs. 219/2023 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alla disciplina dello Statuto del contribuente e che per tale adeguamento il legislatore non ha stabilito un termine; che perciò, trattandosi di recepimento di norme di ordine superiore e di tutela per i contribuenti, che non incidono sui tributi comunali ma su alcuni procedimenti di accertamento, si ritiene che il comune possa procedere all'approvazione del regolamento anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Condivisa, pertanto, l'opportunità di approvare un regolamento delle Entrate e riscossione, al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 219/2023 "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente";

Considerato che quanto previsto dal regolamento in oggetto appare coerente con la legislazione vigente in merito;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto:

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Luogosanto, n. 11 del 23.07.2024, avente come oggetto **“”Abrogazione e approvazione del regolamento comunale delle Entrate e della Riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del Contribuente”.**

Lì, 24.07.2024

Il revisore unico dei conti
Rag. Antonio Rossi
Firmato digitalmente